

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i marittimi Imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo privato e di navigazione non commerciale

Codice Contratto: I657

SINTESI CONTRATTUALE

RETRIBUZIONI (artt. 16,17 ed Allegato per Tabelle Retributive)

Livello	MINIMI
	01/12/2022
VI°	€ 1.990,00
VI°	€ 1.950,00
V°	€ 1.780,00
IV°	€ 1.680,00
III°	€ 1.570,00
II°	€ 1.430,00
I°	€ 1.360,00

***I minimi retributivi si intendono già comprensivi dell'indennità di navigazione**

DIVISORI E PAGA UNIFICATA (artt. 16, 23)

La paga giornaliera, ove necessaria per il conteggio, è ragguagliata ad 1/26° di quella mensile. Ove sia necessario determinare la paga oraria si potrà applicare al minimale retributivo il divisore 184.

Alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro le parti possono concordare di predeterminare una retribuzione annuale o periodica per i rapporti a tempo determinato (da corrispondere su base mensile), comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili (indennità di navigazione, panatica, quota 13 esima, quota 14 esima, lavoro straordinario, festivo, mancati riposi e festività, nonché ogni altra indennità o prestazione economica prevista dal presente CCNL) escluse le ferie ed il TFR.

Tale predeterminazione forfettizzata ed unificata della retribuzione può avvenire anche al netto e, in tal caso, sarà onere dell'armatore provvedere al ricalcolo degli imponibili.

La forfettizzazione convenuta dalle parti incontra come unico limite quello di non poter scendere al di sotto della sommatoria contabile su base annua (o periodica per l'intero rapporto in caso di arruolamento a tempo determinato) delle singole spettanze o voci contrattuali previste dal presente CCNL ed effettivamente dovute

al marittimo in base al lavoro svolto.

SCATTI DI ANZIANITÀ/NAVIGAZIONE (art. 28)

Il marittimo che lavoro per il medesimo armatore per almeno 2 anni consecutivi ha diritto ad uno scatto di anzianità il cui importo economico è determinato nella misura del 5% della retribuzione minima contrattuale. Sono possibili, con i medesimi requisiti, al massimo 6 scatti di anzianità.

In caso di retribuzione unificata, gli scatti di anzianità saranno assorbiti dalla maggiore retribuzione percepita ove concretamente superiore al minimale sommato all'aumento spettante

PERIODO DI PROVA (art. 5)

Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore a 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Detto periodo, ove lavorato sarà regolarmente retribuito.

Per rapporti di lavoro a tempo determinato superiori o pari 6 mesi il periodo di prova è di 45 giorni, mentre per i contratti inferiori ai 6 mesi sarà di giorni 30. Per i contratti inferiori a 30 giorni il periodo di prova non potrà comunque essere inferiore a giorni 15.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.

Il lavoratore che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto formale comunicazione di risoluzione del rapporto s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nell'anzianità.

POSIZIONI DI BORDO E LIVELLI (art. 13)

I° Livello – Allievi Ufficiale
Allievo Ufficiale di Navigazione del Diporto
Allievo Ufficiale di Macchina del Diporto
Mozzo
Piccolo di Camera
Piccolo di Cucina
Allieva Hostess
Allieva Stwartdess (Junior)
Cuoco di Prima
II° Livello – Comuni
Marinaio

Stewardess (Experienced)
Hostess
Cuoco di Seconda
III° Livello – Sottufficiali
Nostromo
Chief Stewardess
Chief Hostess
Cuoco di Terza
Allievo Commissario di Bordo
IV° Livello – Ufficiali
Ufficiale di Coperta
Primo Ufficiale di Coperta
Secondo Ufficiale di Coperta
Terzo Ufficiale di Coperta
Ufficiale di Macchina
Primo Ufficiale di Macchina
Secondo Ufficiale di Macchina
Terzo Ufficiale di Macchina
Commissario di Bordo
V° Livello – Capitani
Assimilati al VI° Livello
VI° Livello – Comandanti / Direttori
Comandante
Direttore di Macchina

TIPOLOGIE CONTRATTUALI (artt. 2,3, 4)

	Specifiche	Durata minima	Durata Massima
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato	Il Contratto di Arruolamento può essere concordato tra le parti sia a tempo determinato che indeterminato. Il rapporto di lavoro previsto dal presente accordo collettivo si instaura con la stipula del contratto di arruolamento da sottoscrivere in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima o consolare, ove previsto. Ove tale adempimento non è previsto dalla normativa italiana (es. unità battenti bandiera estera), il contratto di arruolamento dovrà comunque essere stipulato in forma scritta.	-	-
Contratto di arruolamento a tempo determinato	<p>Nei rapporti a tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l'unità da diporto da ogni suo bene.</p> <p>Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre i limiti temporali sopra detti, lo stesso si trasforma in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal superamento del limite temporale medesimo fatto salvo quanto previsto dall'art. 326 comma 3 Codice Navigazione. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto comma 3 si prevede che si considerano in continuità due contratti a tempo determinato ove tra gli stessi sia intercorso un periodo inferiore a 90 giorni.</p> <p>Ritenendo il settore particolarmente discontinuo sotto il profilo della navigazione sono esclusi i limiti percentuali riservati ai contratti di lavoro a termine.</p>	-	1 anno
Contratto di Vacazione	Il contratto di arruolamento può anche essere limitato ad un solo viaggio contenuto nell'ambito temporale di un anno. Il contratto o eventuali accordi scritti con il lavoratore devono indicare espressamente la durata massima del viaggio. Possono essere compresi nel concetto di singolo viaggio anche gli spostamenti e le traversate necessarie a raggiungere i luoghi di imbarco ovvero gli	-	-

	eventuali spostamenti in zavorra ed il parziale disarmo anche stagionale.		
--	---	--	--

ORARIO DI LAVORO (artt. 10, 12)

L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore al giorno. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro potrà essere compreso nell'arco orario tra le ore 06.00 e le 20.00 (ovvero arco temporale simile specificato al momento dell'arruolamento), con diritto ad utilizzare un'ora per la consumazione dei pasti.

Conformemente ai contenuti ed ai limiti della Direttiva 1999/63/CE si definisce orario di lavoro il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo o comunque in relazione all'esercizio ed alle necessità dell'unità navale. Sono computate nella durata del lavoro, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte nonché tutte le attività comunque connesse e correlate alla gestione delle necessità di bordo. Sono escluse le giornate necessarie al rinnovo dei titoli abilitanti di ciascun marittimo. Per ore di riposo sono da intendersi quelle riguardanti il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro o comunque non lavorate ancorché di presenza a bordo; questa espressione non comprende le brevi interruzioni inferiori ai 10 minuti.

L'attività svolta in ambiti temporali superiori alle otto ore giornaliere possono essere oggetto di contrattazione individuale o collettiva territoriale e comunque è autorizzata la costituzione di una banca ore a conguaglio annuale da definire in riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo quanto già previsto ai punti che seguono sulla paga unificata.

MAGGIORAZIONI E STRAORDINARI (art. 18)

Le prestazioni di lavoro che eccedono le 8 ore giornaliere, sono considerate lavoro straordinario.

Le ore così individuate possono essere inserite all'interno della banca ore per i periodi di recupero assegnati dall'armatore o dal comandante.

Il comandante ha l'onere di comunicare all'armatore e all'eventuale raccomandatario marittimo, mensilmente, eventuali prestazioni di lavoro straordinario eseguite da sé stesso o dai marittimi e le causali che hanno determinato tale necessità che possano dare diritto ad una maggiore retribuzione. Non sarà necessaria alcuna comunicazione ove le ore di straordinario siano inferiori a quelle forfettizzate all'interno della Paga Unificata.

Ove sia invece istituita formale banca ore e si superi un accantonamento orario di 60 ore mensili le relative ore eccedenti saranno comunque considerate lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario così individuato sarà soggetto a maggiorazione del 30% così come sarà soggetto a maggiorazione del 30% anche il lavoro domenicale, notturno (dalle ore 00 alle ore 6) e festivo.

Il divisore teorico mensile su cui calcolare la maggiorazione è fissato in 184 ore su base del minimo tabellare mensile.

Il limite massimo di ore di straordinario mensile è 90 durante le soste in porto o con l'unità a terra e 120 ore in caso di navigazione, salvo accordo in deroga mediante la contrattazione di secondo livello.

FESTIVITÀ, FERIE E PERMESSI (artt. 10, 21, 22)

Ferie

Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura annuale di 36 giorni con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Per periodi più brevi di rapporto si considerano maturati 3 giorni di ferie per ogni mese di lavoro. Per frazioni di mese si applicherà un giorno di ferie per ogni 10 giorni pieni di assunzione. Considerando la stagionalità dell'attività lavorativa le ferie dovranno preferibilmente essere collocate in periodi di minore intensità lavorativa e avendo cura di gestire al meglio ogni opportuna presenza e necessità di bordo.

Festività

Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile) e la Festa del Lavoro (1° maggio);
- c) le seguenti ulteriori festività:
 - 1° gennaio (Capodanno);
 - 6 gennaio (Epifania)
 - lunedì di Pasqua;
 - 2 Giugno;
 - 15 agosto (Assunzione);
 - 1° novembre (Ognissanti);
 - 8 dicembre (Immacolata Concezione);
 - 25 dicembre (Natale);
 - 26 dicembre (S. Stefano)

Inoltre, sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.

In caso di prestazione lavorativa in una di tali giornate, il marittimo avrà diritto al riposo compensativo, possibilmente nei periodi di minor intensità lavorativa.

Qualora si svolga attività lavorativa, in una delle festività nazionali che cada anche di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile così determinata (minimo contrattuale, scatti di anzianità, rateo 13° e 14°).

Sempre fatti salvi i limiti previsti dal presente CCNL, ove non sia possibile, per esigenze di servizio fruire del riposo compensativo entro i successivi 6 mesi dalla prestazione, sarà dovuta al marittimo una indennità sostitutiva determinata in un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile così determinata (minimo contrattuale, scatti di anzianità, rateo 13° e 14°).

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia richiesta l'Armatore può accordare permessi di breve durata con la corresponsione

della retribuzione in caso di giustificati motivi. I permessi dovranno preferibilmente essere richiesti nei periodi di minor intensità lavorativa.

MALATTIA O INFORTUNIO (art. 25)

I lavoratori in malattia o infortunio saranno sbarcati. Il rapporto di lavoro conseguentemente si risolverà e dovranno essere liquidati al marittimo tutte le indennità di fine rapporto compreso il TFR.

Tale risoluzione del rapporto non dà diritto al marittimo di ricevere alcuna indennità di preavviso.

Il marittimo assunto a tempo indeterminato ha diritto ad essere reimbarcato non appena terminato il periodo di malattia o infortunio. In caso di rapporto a tempo determinato il diritto al reimbarco può essere fatto valere solo se la malattia o l'infortunio cessa all'interno del periodo di durata del contratto.

Il diritto sopra indicato potrà essere fatto valere dal marittimo per un periodo di malattia o infortunio di non oltre 240 giorni consecutivi.

In caso di periodi disgiunti, il limite massimo per il quale viene conservato il diritto al reimbarco, è di 300 giorni di malattia o infortunio nell'ultimo triennio, che si estende a 550 giorni in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, di Alzheimer e trapianti di organi vitali.

MATRIMONIO (art. 11)

In caso di matrimonio è concesso al lavoratore ed alla lavoratrice un permesso di 15 giorni. Stesso periodo di congedo è previsto in caso di celebrazione di unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76. Tale periodo non è computato nel periodo di ferie annuali ed è retribuito come se la prestazione fosse stata resa.

SPECIFICHE

Tipologia	Descrizione
Indennità perdita di corredo personale (art. 19)	<p>In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto dell'unità, sinistro, abbandono, ovvero altra causa comunque connessa ai rapporti di lavoro ma non determinata dal marittimo, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comandante - Dir. Macchina € 850• Restante equipaggio € 500 <p>Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti. il limite dell'indennità non potrà comunque essere superiore a 2.000 euro.</p>

<p>Vitto, panatica sostitutiva e panatica convenzionale (art. 20)</p>	<p>Il vitto è a carico dell'armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità. Ove l'armatore non possa provvedere a bordo, si dovrà adoperare per gestire o lasciar gestire i pasti nelle vicinanze dell'unità con adeguato decoro.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile usufruire del vitto in modo diretto o indiretto, al personale di bordo è riconosciuta, previa presentazione di una relazione da depositare a cura di ciascun membro dell'equipaggio con cadenza mensile, una indennità di panatica sostitutiva pari ad € 26,00 per ogni giorno di attività lavorativa di imbarco non assistita dal vitto solo nel caso in cui l'abitazione, anche occasionale, non sia raggiungibile in meno di 20 minuti ovvero laddove non siano state predisposte convenzioni specifiche o soluzioni alternative da parte armatoriale. La liquidazione dell'indennità di panatica sostitutiva avverrà nella busta paga successiva al mese di competenza.</p> <p>Nei casi in cui si renda necessario computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità il valore mensile da attribuire alla panatica è convenzionalmente determinato in 8,50 euro mensili.</p>
<p>Divise equipaggio (art. 15)</p>	<p>Previa richiesta, ad ogni marittimo saranno fornite nel corso del primo mese di servizio almeno due divise di bordo. Dopo sei mesi di effettivo servizio potrà essere fornita una terza divisa.</p> <p>Successivamente al maturare di ogni biennio, sempre su richiesta, potrà essere fornita una nuova divisa.</p> <p>Ogni membro dell'equipaggio è tenuto a tenere un assetto vestiario igienico e decoroso in ogni ambito ed occasione. Le parti possono tuttavia, con il contratto individuale, concordare anche diverse soluzioni.</p>
<p>Indennità per navigazione (art. 17)</p>	<p>L'indennità di navigazione è assorbita nel minimale contrattuale.</p>

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 25)

Il contratto di arruolamento può essere risolto nei seguenti casi:

- a) Risoluzione per volontà del marittimo;
- b) Risoluzione per giustificato motivo;
- c) Risoluzione per malattia o infortunio;
- d) Risoluzione per colpa del marittimo;

e) Altre ipotesi di risoluzione.

PREAVVISO (art. 27)

Il rapporto di lavoro a tempo determinato o a viaggio si risolve una volta ultimato il periodo di imbarco previsto ovvero il viaggio o gruppo di viaggi.

I già menzionati rapporti, nonché quello a tempo indeterminato, possono altresì essere risolti per giusta causa dal datore di lavoro ovvero per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

In caso di giustificato motivo spettano al marittimo i seguenti termini di preavviso:

- per Comandante e direttore di macchina 30 giorni
- per gli Ufficiali di bordo 20 giorni
- per gli altri prestatori 15 giorni

I medesimi termini devono essere rispettati dai marittimi in caso di dimissioni volontarie.

I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.

ISTITUTI SINDACALI

Ente Bilaterale E.S.B.I.I. (artt. 31, 32, 38)

Il contributo mensile da destinare in favore dell'ESBII Nazionale ed EB Work è stabilito nella misura dello 0,8% per dipendente sulla paga base, a carico del datore di lavoro (per 13 mensilità).

Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso Uniemens EFEI.

Il Datore di Lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 45,00 lordi.

Fondo Sanitario MEDI-PREV (art. 34)

A decorrere dalla data di assunzione sono iscritti al FONDO MEDI-PREV tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.

Per il finanziamento del FONDO MEDI-PREV sono previsti i seguenti contributi:

- Copertura Vita (in caso di morte del marittimo): 36.00 euro all'anno per marittimo non frazionabile;
- Copertura infortuni ed assistenza sanitaria: 214.00 euro all'anno per marittimo. Tale quota è ridotta del 50% se il contratto di lavoro del marittimo è attivato successivamente al 1/06 di ogni anno.

Assistenza Contrattuale (art. 39)

Il contributo di assistenza contrattuale a carico dei datori di lavoro, in misura pari allo 0.5% della paga a carico del datore di lavoro su base per 13 mensilità, per il tramite dell'INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311 (codice W467).